

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PROVINCIA DI TORINO

PARERE n. 9 del 23/6/2021 DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti prende atto della documentazione ricevuta in data 22/6/2021 con la proposta di delibera consiliare n. 20 relativamente al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER LA TASSA RIFIUTI – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.

Dall'esame della bozza del provvedimento sopra citato

IL REVISORE

- vista la proposta di regolamento di cui sopra relativo all'adozione del nuovo regolamento comunale per la TARI, scelta ritenuta più opportuna rispetto alla modifica di quello già vigente;
- VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, che recita: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”*;
- dato atto che l'Ente intende adottare un nuovo regolamento per rispettare quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto precedente;
- dato atto che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente (tranne che in caso di eccezioni come previsto per l'anno 2021) con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

